

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
- B A R I -



DELIBERA COMMISSARIALE

N° 173 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: Impugnazione in Cassazione sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale n°3501/4/2018 - Falcicchio Luigi c. Consorzio - codice tributo 630. Nomina legale di fiducia Avv. Francesco Romanello Pomes
SMARTCIG: Z0F27C98BC

L'anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di APRILE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, n.11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n.65 dell'08.02.2017 ai sensi dell'art.1 della L.R. n.12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017, su proposta del Dirigente dell'Area competente, sentito il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Ing. Giuseppe Corti, adotta la seguente deliberazione;

PREMESSO:

- che con distinti ricorsi promossi dinanzi alla CTP di Bari, iscritti al n.2145/16 e al n. 2147/2016, successivamente riuniti, il Sig. Luigi Falcicchio impugnava i solleciti di pagamento n.90020150063434022 dell'importo di €485.86, notificatogli in data 31.12.2015, con i quali si richiedeva, per mezzo della società incaricata della riscossione-S.O.G.E.T. S.p.A., il pagamento dei contributi di bonifica e miglioramento fondiario non corrisposti al Consorzio e relativi all'anno 2014;
- con deliberazione commissariale n°471/2016 veniva affidato l'incarico di difesa dell'Ente all'Avv. Francesco Romanello Pomes, per il ricorso promosso dinanzi alla commissione tributaria Provinciale dal citato contribuente consortile;
- che con sentenza n. 4617/2016, depositata il 28.12.2016, la CTP di Bari accoglieva i ricorsi riuniti proposti dal Sig. Falcicchio e compensava le spese di giudizio
- che avverso la predetta sentenza il Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale con ricorso iscritto al n.1309/17 di RGA, dando incarico di difesa in appello dell'Avv. Francesco Romanello Pomes, giusta Deliberazione Commissariale n°45/2017;
- che, in ordine all'Appello proposto da parte del Consorzio, la Commissione Tributaria Regionale emetteva la sentenza di cui all'oggetto, n°3501/4/2018 del 7.11.2018 depositata in data 10.12.2018 con cui veniva rigettato il suddetto ricorso in appello, confermando la sentenza di primo grado impugnata e condannando, tra l'altro, l'appellante (il Consorzio) al pagamento delle competenze professionali di difesa del doppio grado che liquida in € 1.000,00 a favore dell'appellato (Sig. Falcicchio) oltre 15% per spese forfettarie, Iva e Cap.

RICHIAMATO, il parere del 20.02.2019 con cui, l'Avv. Romanello Pomes, in ordine all'opportunità di proporre ulteriore atto di impugnazione, relativo al procedimento in questione, afferma pedissequamente che "...La sentenza è



ricorribile in Cassazione in quanto è basata sulla circostanza per cui l'atto impositivo deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione" tanto premesso, come, anche, asserito dall' Avv. Romanello Pomes "nel caso di specie, l'atto di sollecito riporta ogni indicazione relativa proprio a quanto ritenuto carente dalla sentenza stessa, motivo per cui la sentenza è palesemente ricorribile.

RIBADITA, la piena legittimità del contributo così come definito con le procedure poste in essere, attivate sulla base delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

VISTO che tali ragioni sono ulteriormente suffragate dal principio di dover assicurare al Consorzio l'autonomia finanziaria specificata dalle leggi in materia, necessaria a sostenere sia le spese di funzionamento che gli interventi di manutenzione delle opere.

RICHAMATA la posizione della Corte dei Conti, in ordine agli incarichi legali, che, si riallaccia all'ANAC la quale, con delibera n. 1158/2016, ha evidenziato, che:

- nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori;
- detti elenchi di operatori qualificati possono essere articolati in diversi settori di competenza.

DATO ATTO dell'aggiornamento e pubblicazione a dell'Albo dei professionisti dell'Ente, giusta Delibera Commissariale n°332 del 25.07.2018.

CONSIDERATO che l'incarico di patrocinio legale, occasionato in via episodica da esigenza di difesa dell'ente configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui agli art. 2229 e seguenti del codice civile non rientrando nella disciplina dell'appalto dei servizi legali sulla base dell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

CHE tale distinzione viene, peraltro, efficacemente ribadita dall'ANAC nelle proprie Linee Guida n. 12 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.907 del 24.10.2018 ed intitolate "Affidamento dei servizi legali" con cui si inquadra detta fattispecie nell'ambito dell'area di applicazione dell'Art 17 comma 1 lettera d).

CHE il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul progetto di Linee guida dell'Anac, afferma che "Vero è che (...) per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante - anche se non esclusiva - componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione". (Consiglio di Stato, Comm. Speciale, parere n. 2109 del 6 ottobre 2017).

RITENUTO in ragione dell'ottica di continuità professionale legata ai precedenti incarichi per la medesima questione e conseguentemente a quanto esposto in premessa, di conferire l'incarico di impugnare per Cassazione la sentenza richiamata, all'Avv. Romanello Pomes regolarmente iscritto all'elenco difensori dell'albo dell'Ente - Sezione tributaria con studio in Bari, nonché patrocinante dinanzi alle Supreme Corti.

VISTO il D.M. 10.03.2014, n.55.



VISTA la Legge Regionale 01.08.2014, n.37 art.23, comma 5.

VISTA la delibera Commissariale n.654 del 27.12.2018 con cui si è autorizzato il Ricorso alla Gestione Provvisoria fino all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019, autorizzando ai fini degli impegni e dei pagamenti, le somme nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 163 del D.Leg.vo 267/2000 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative.

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n.65 del 08.02.2017.

DELIBERA

1. Per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato, incaricare l'Avv. Francesco Romanello Pomes, di proporre impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza emarginata in premessa emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari - Sez. 4.
2. Che, con l'accettazione dell'incarico, il legale officiato, si impegna, a conclusione del mandato, alla determinazione degli onorari a proprio favore, per un importo complessivo di € 1.741,92 , al lordo IVA e CAP per il presente giudizio, oltre all'importo di € 86,00 per contributo unificato ed € 157,00 per spese varie, per una spesa complessiva di € 1984,92
3. Determinare in € 634,40 al lordo IVA e CAP, l'acconto complessivo da corrispondere al legale officiato, specificando che la spesa rinveniente dal presente provvedimento trova copertura nelle poste contabili del corrente esercizio finanziario.
4. Dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.14, comma 2 della legge Reg. Puglia n.4/2012 al fine di assicurare la tempestività di quanto disposto.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

(Dott.ssa Francesca Argese)

IL DIRIGENTE DEL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Giuseppe Corti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Alfredo Borzillo)

IL SEGRETARIO:

Dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno

08/04/2019 dove resterà pubblicato sino al giorno 15/04/2019

IL SEGRETARIO:

Dott.ssa Maria Luisa Congedo



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2019 Codice Mecc.: 1 01 09 03

Capitolo: 5470 - Spese legali

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 566 Stato: Provvisorio Data: 02/04/2019

Provvedimento:

Soggetto: ROMANELLO POMES FRANCESCO
CORSO ALCIDE DE GASPERI, 292 - 70100 - BARI (BA)
Codice Fiscale: RMNFNC65L23A662W Partita IVA: 04728400724

Oggetto: nomina legale di fiducia per impugnazione in cassazione sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale n. 3501/4/2018 Falciccio Luigi/Consorzio - tributo 630 . Smartcig Z0F27C98BC - importo lordo comprensivo di spese per contributo unificato

| | |
|-------------------------------|------------|
| Previsione Iniziale: | 280.000,00 |
| Variazioni: | 8.000,00 |
| Previsione Assestata: | 288.000,00 |
| Impegni Assunti: | 71.864,42 |
| Disponibilità: | 216.135,58 |
| Impegno con il presente Atto: | 1.984,92 |
| Disponibilità Residua: | 214.150,66 |

Il Capo Settore Bilancio ed Economato
AREA FINANZIARIA
SETTORE CONTABILITA' GENERALE
IL QUADRO DI RIFERIMENTO: CONTO CAPOREALE

Il Direttore dell'Area Finanziaria
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA
dott. Michele FUSARO